



IL SINDACO DELL'AQUILA

ORDINANZA N. 54 DEL 20 GIUGNO 2024

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ANTINCENDIO BOSCHIVO E DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE

CONSIDERATO:

- Che con la stagione estiva la presenza di rovi, sterpaglie, materiale secco, residui colturali/silvo-colturali e altri rifiuti infiammabili prospicienti la sede stradale costituiscono causa di elevato rischio di incendio;
- Che nel territorio comunale di L'Aquila un gran numero di fondi privati non vengono ripuliti dalle sterpaglie e dai residui di colture altamente infiammabili;

RITENUTO NECESSARIO:

- Di procedere all'attuazione di un programma di prevenzione e lotta contro il rischio di incendi che mettono a pregiudizio l'incolumità delle persone e l'integrità del patrimonio ambientale;
- Di adottare misure incisive a salvaguardia della incolumità pubblica, a tutela dell'ambiente, che prevenano concretamente il rischio di incendi boschivi e di interfaccia le cui conseguenze possono assumere contenuti drammatici per le persone e le cose;

CONSIDERATO pertanto ineludibile l'obbligo da parte dell'Amministrazione di adottare il presente provvedimento che, conformandosi alle prescrizioni antincendio nazionali e regionali, impartisca direttive chiare per la prevenzione e la protezione dagli incendi;

VISTE:

- La nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila (n. 59917 del 05.06.2024) “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024” con la quale, tra l'altro, viene trasmessa la Circolare Ministeriale n. 2363107/05/2024 completa di allegato “Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti”;
- La nota delle Ferrovie dello Stato Italiane (n. 8/P/2024/0000528 del 06.06.2024) “Richiesta emissione ordinanza per prevenzione incendi e caduta alberi” con la quale, tra l'altro, si chiede, per quanto di competenza, al mantenimento dei terreni adiacenti alle linee fino a 20 metri dal confine ferroviario da materiale combustibile come balle di paglia, erbe secche, sterpaglie. ecc.;
- La nota della Agenzia Regionale di Protezione Civile – Servizio Emergenze (n. 63603 del 17.06.2024) “Legge 21 novembre 2000, n.353 – Programma delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Anno 2024 – Trasmissione ‘Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale in qualità di Autorità di Protezione Civile n. 1/APC/2024 del 12.06.2024’. Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti”;
- La nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila (n. 59917 del 05.06.2024) “Attività antincendio Boschivo 2024” con la quale, tra l'altro, si richiama l'attenzione, per quanto di competenza, all'attuazione di tutte quelle misure di mitigazione del rischio di innesco quali gestione, pulizia, manutenzione del bosco e riduzione della massa combustibile, nonché, per quanto attiene la viabilità stradale, autostradale e



IL SINDACO DELL'AQUILA

ferroviaria provinciale, a porre in essere gli interventi di rimozione delle sterpaglie e di ogni altro materiale combustibile lungo le reti di competenza, con la conseguente rimozione della vegetazione divelta.

RICHIAMATI:

- Le leggi vigenti ed in particolare il D.lgs. n. 267 del 18 agosto del 2000 art. 50 e 54 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*.
- La Legge Quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000;
- L'art. 1, comma 1 del D.L. 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 152 del 26 luglio 2005;
- Il D. Lgs. n. 139 del 8.03.2006 *"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco"*;
- L'Ordinanza Sindacale n. 602 del 23.06.2010 sulla *"Tutela dell'igiene e del decoro urbano delle aree verdi del Comune di L'Aquila"*, così come integrata e modificata dalla O.S. n. 840 del 11.11.2010;
- Il Piano Regionale per la Programmazione delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 438 del 27.06.2011;
- La L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 *"Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo"*;
- La L.R. 70/1983 con la quale è stato istituito il Parco territoriale attrezzato "Sorgenti del fiume Vera";
- La L.R. n. 15/2004 con la quale il predetto Parco attrezzato è stato trasformato in Riserva Naturale Guidata;
- La L.R. n. 7/2012 con la quale la riserva naturale viene trasformata in Riserva Naturale Regionale;
- Il Piano di Assetto Naturalistico (PAN) è stato adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 135/2008;
- il Piano di Assetto Naturalistico approvato dalla Regione Abruzzo il 6 giugno 2017.


RICHIAMATO INOLTRE:

- Il Regolamento di Polizia Urbana (Deliberazione di C.C. n. 67 del 22 agosto 2016):
 - Art. 6 – Pericolo di incendi, esalazioni moleste, articoli pirotecnici;
 - Art. 5, Lettera i) – Comportamenti a tutela dell'Ambiente Urbano;
 - Art. 3, Comma 1 – Ambito di Applicazione;
 - Art. 20, Comma 1, Lettera e) – Comportamenti ed Attività Vietati nei giardini e nei parchi;

PRESO ATTO:

- Che, con Ordinanza n. 1/APC/2024 del 12.06.2024, il Presidente della Giunta Regionale, in qualità di Autorità di Protezione Civile, fissa i termini della Campagna Antincendio Boschivo (A.I.B.) per la stagione 2024 a far data *"dall'8 luglio 2024 fino al 15 settembre 2024 sull'intero territorio regionale, salvo proroghe o anticipi"* e dichiara *"lo Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per il corrente anno 2024 dal 15 giugno 2024 al 15 ottobre 2024 sull'intero territorio regionale"*;
- Delle ulteriori prescrizioni regionali antincendio;

RICHIAMATO l'art. 7-bis del T.U. 267/00 avente ad oggetto sanzioni amministrative, come introdotto e modificato dalla L. n. 3 del 16 gennaio 2003 e D.L. n. 50 del 31 marzo 2003 che testualmente recita *"1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal*



IL SINDACO DELL'AQUILA

sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. (21) 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689."

ORDINA

Su tutto il territorio comunale a far data dalla pubblicazione del presente atto, fino al 15 ottobre 2024 (salvo successive diverse indicazioni), che:

- a. I proprietari e/o i conduttori di terreni, appartenenti a qualunque categoria di uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche e scarpate, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali, che potrebbero altresì occultare la segnaletica stradale verticale ovvero compromettere la visuale libera in prossimità degli innesti stradali a raso soprattutto di viabilità secondaria/interpoderale;
- b. I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli insistenti sul territorio comunale sono tenuti a creare una fascia parafuoco, di almeno cinque metri di larghezza, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere il bestiame;
- c. I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole insistenti sul territorio comunale sono tenuti a realizzare una fascia arata di larghezza non inferiore a 3 metri, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari e comunque nei lati prospicienti la viabilità;
- d. I proprietari e/o conduttori di terreni adibiti alla produzione di colture agrarie a ciclo annuale insistenti sul territorio comunale, contigui con aree boschive, devono realizzare all'interno del terreno coltivato una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante il bosco;
- e. I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche del territorio comunale devono realizzare lungo tutto il perimetro di confine, una fascia protettiva priva di qualsiasi materiale secco, avente larghezza non inferiore ai 5 metri;
- f. I proprietari e/o conduttori di aree private confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime aree e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati da ignoti per una fascia di almeno 1 metro;
- g. I proprietari e/o conduttori di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi;
- h. È assolutamente vietato, nei centri urbani e nelle aree a rischio di incendi boschivi e di interfaccia, bruciare i rifiuti derivanti dal taglio delle sterpaglie, dei rovi, di materiale secco di qualsiasi natura; il suddetto materiale dovrà essere immediatamente smaltito mediante conferimento a soggetti a ciò abilitati a cura dei soggetti proprietari/conduttori;
- i. I proprietari e/o conduttori di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono tenere sgombre tali aree, per una fascia fino a 20 mt dal confine ferroviario, da covoni di grano, materiale vegetale secco e da ogni altra materia combustibile ed inoltre di circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, con una fascia di terreno solcato o arato e larga almeno 5 mt che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;



IL SINDACO DELL'AQUILA

- j. I confini dei fondi confinanti con il limite di pertinenza ferroviario dovranno essere altresì tenuti sgombri, per una fascia di almeno 1 metro, da vegetazione infestante e, per mezzo di potatura, da siepi, rami ed alberature che dalla proprietà privata protendono verso il già menzionato confine;
- k. Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

Con specifico riferimento ai punti f, g, h della presente Ordinanza, che richiamano le prescrizioni di cui al Regolamento di Polizia Urbana (D. C.C. n. 67 del 22 agosto 2016), si intendono in vigore dal 1^a gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ORDINA ALTRESÌ

Su tutto il territorio comunale, a far data dalla pubblicazione del presente atto e fino al 15 ottobre 2024 (salvo successive diverse indicazioni):

1. Il divieto di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'insorgere di incendio nelle aree a rischio;
2. Il divieto assoluto di accensione di qualsivoglia fiamma, a terra o in barbecue, all'interno delle aree protette e delle Riserve Naturali, con particolare riferimento alla Riserva Naturale Regionale "Sorgenti del fiume Vera";
3. Il divieto, nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, di compiere azioni che possono arrecare pericolo, immediato e non, di incendio;
4. Il divieto assoluto di accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli provenienti da utilizzazioni boschive, da terreni cespugliati, pascoli, prati, colture arboree da frutto e da legno e da terreni abbandonati, nonché per eseguire la gestione e la pulizia dei terreni sottoposti a pascolo e/o per rinnovare il cotico erboso. Il materiale di risulta derivante da ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione di viali parafuoco, nonché da ogni altra attività agricola o forestale dovrà essere adeguatamente trattato;
5. Il divieto di accendere barbecue, ad eccezione delle aree specificatamente attrezzate che però non siano ubicate all'interno delle aree protette e delle Riserve Naturali, rispettando quanto previsto nel punto 8;
6. Il divieto assoluto d'accensione e lancio di fuochi di artificio, di c.d. lanterne cinesi e lo sparo di petardi e scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici salvo speciale licenza (Art. 6, Lettera d, Regolamento Polizia Urbana – Del. C.C. n. 67/2016);
7. Nel periodo di massimo rischio incendi è vietato far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio, salvo i casi di cui al punto 8;




IL SINDACO DELL'AQUILA

8. In deroga alle precedenti disposizioni di cui al punto precedente, l'uso del fuoco è consentito, secondo le indicazioni del punto 9:
 - A coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, solo se strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, adottando le necessarie cautele del caso;
 - Per l'accensione di fuochi in appositi bracieri o focolai o altre strutture appositamente realizzate, nelle aie, nei giardini privati e condominiali, cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno delle predette aree e terreni;
9. Il fuoco, nei casi previsti al punto 8, deve essere acceso in spazi interni alle aree interessate, che siano quanto più possibile vuoti, circoscritti, isolati e riparati dal vento, in modo da impedire la dispersione della brace e delle faville, avendo preventivamente ripulito l'area da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili ed avendo avuto cura di adottare ogni accorgimento idoneo per evitare l'insorgere e il propagarsi del fuoco in altre aree;
10. Il divieto di transitare e/o sostare con autoveicoli, soprattutto con autoveicoli dotati di marmitta catalitica, oltre il ciglio della strada, su prati e su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate (Ordinanza P.G.R. n. 1/APC/2024 del 12.06.2024) fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
11. Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile;
12. La mancata osservanza degli obblighi e divieti di cui ai punti precedenti, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
13. Che chiunque avvisti un incendio boschivo o un principio di incendio, è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento;

I soggetti competenti ai sensi del D. Lgs n. 285 del 1992 – Codice della Strada – hanno l'obbligo di provvedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e le pertinenze stradali, al fine di assicurare la sicurezza e il decoro urbano, di prevenire incendi, di garantire la fluidità della mobilità. Le suddette prescrizioni restano in vigore durante tutto il periodo in cui vige il rischio elevato di incendio boschivo a far data dalla pubblicazione del presente atto e fino al 30 settembre (salvo successive diverse indicazioni).

In caso di mancato rispetto della presente Ordinanza - fatti salvi gli ulteriori illeciti di natura penale o amministrativa ravvisabili - i trasgressori saranno puniti con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma nei limiti fissati dall'art. 7 bis riportato in premessa;

L'amministrazione Comunale potrà eseguire la pulizia delle aree ad elevato rischio di incendio sostituendosi ai proprietari/conducenti, addebitando i relativi costi ai soggetti inadempienti.



IL SINDACO DELL'AQUILA

La presente Ordinanza è divulgata mediante pubblicazione su Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva. Della vigenza del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Il Comando della Polizia Municipale dell'Aquila, nonché tutti i soggetti istituzionalmente preposti, sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa preventivamente alla Prefettura di L'Aquila – UTG.

Copia del provvedimento è, altresì, trasmessa per quanto di competenza a:

- Comando Polizia Municipale;
- Alla Giunta Comunale;
- Alla Regione Abruzzo;
- Comando Provinciale Carabinieri dell'Aquila;
- Gruppo Carabinieri Forestali dell'Aquila;
- Questura dell'Aquila;
- Guardia di Finanza;
- Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- Direzione Provinciale ANAS;
- RFI – Direzione Territoriale Produzione Ancona – S.O. Unità Territoriale Pescara;
- Provincia dell'Aquila;
- Presidenza Giunta Regione Abruzzo;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco dell'Aquila;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
ARCH. ROBERTO EVANGELISTI

L'ASSESSORE

FABRIZIO TARANTIA

IL SINDACO
PIERLUIGI MONDI

Ordinanza AIB 2024

1 messaggio

protezionecivile <protezionecivile@comune.laquila.it>

19 giugno 2024 alle ore 11:12

A: sindaco <sindaco@comune.laquila.it>

Cc: Fabrizio Taranta <fabrizio.taranta@comune.laquila.it>, Roberto Evangelisti <roberto.evangelisti@comune.laquila.it>, Chiara Parisse <chiara.parisse@comune.laquila.it>

Buongiorno,

si invia in allegato alla presente l'ordinanza AIB per la stagione 2024, già sottoscritta dal Dirigente e dall'Assessore, da sottoporre alla firma del Sindaco.

Saluti

Biasini

Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni confidenziali e riservate, tutelate legalmente dal Regolamento UE n.679/2016 e da leggi civili e penali in materia, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente, distruggendone l'originale, ed è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone non autorizzate costituisce condotta punibile penalmente ai sensi degli artt.616 e 618 c.p.p. e che tutti i danni che dovessero derivare, al mittente o a terzi, a causa di tale illecita condotta saranno oggetto di tutela risarcitoria ex art.2043 c.c. dinanzi alla competente autorità giudiziaria.



20240619_Ordinanza AIB 2024.pdf

570K